



COMUNE DI PORRETTA TERME

Ufficio Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 38 DELLA L.R. N. 24/2001 – ANNO 2010.

DESCRIZIONE

Il Comune di Porretta Terme indice un Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/98, della Legge Regionale E.R. n. 24 del 08.02.2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2430 del 28.12.2009. Tali contributi sono finanziati dal "Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" in cui confluiscono risorse statali, risorse regionali e risorse comunali.

TERMINE

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 26 APRILE 2010 FINO AL TERMINE ULTIMO DEL 19 GIUGNO 2010.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Porretta Terme in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune o reperibili nel sito del Comune di Porretta Terme www.comune.porrettaterme.bo.it. Alla domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente allegate:

- l'attestazione ISE rilasciata dall'I.N.P.S.;
- la dichiarazione sostitutiva Unica;
- copia del contratto di locazione registrato o in corso di registrazione;

Le domande potranno essere inviate a mezzo posta tramite raccomandata A/R (farà fede la data del timbro postale) o consegnate a mano (farà fede il numero di protocollo di arrivo) al Comune di Porretta Terme – Ufficio Protocollo – P.zza della Libertà n. 13 – 40046 Porretta Terme (BO) **a partire dal 26 aprile 2010 e fino alle ore 12,30 del 19 giugno 2010.** In caso di spedizione o di consegna della domanda da parte di persona diversa dal richiedente, sarà necessario allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente stesso.

TUTTE LE DOMANDE SPEDITE / CONSEGNATE PRIMA O DOPO I TERMINI INDICATI SARANNO ESCLUSE.

La domanda può essere presentata dall'intestatario del contratto di locazione oppure da un altro componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo I.S.E.E. che ha presentato la domanda di contributo.

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, precisando che le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione

sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

L'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per informazioni e/o per l'aiuto nella compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. previo appuntamento telefonico al numero: **0534/521118**. A tale scopo si pregano cortesemente gli interessati di munirsi di tutta la documentazione necessaria al fine di poter procedere correttamente alla determinazione dei valori richiesti.

1) DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i cittadini che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

B) Titolarità di contratto di locazione registrato

- Titolarità di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
- Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
 - a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
 - b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e s.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
- Nel caso di contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
- In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio potrà fare domanda solo la famiglia residente; il Comune considererà solo la situazione

economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

- Nel caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestate a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.
- **I contratti così detti ad “uso foresteria” non sono ammissibili a contributo.**
- **Non sono inoltre ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, della legge n. 431/98)**

C) Residenza

- **Residenza nel Comune di Porretta Terme nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;**

D) Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale, salvo i seguenti casi:
 1. contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 e della L. 392/78 (“equo canone”) e dalla L. 359/1992 (“patti in deroga”);
 2. titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal rappresentante legale della società o agenzia assegnante;

E) Titolarietà di diritti reali su alloggi

- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.
- Non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) la titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà” ;
 - b) la titolarità di una quota di alloggio non superiore al 50%;
 - c) la titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) la titolarità di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
 - e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
 - f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata

al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

F) Patrimonio mobiliare

- Patrimonio mobiliare del nucleo familiare (depositi e conti correnti bancari e/o postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento, assicurazioni miste sulla vita, libretti di prestito sociale, ecc.) **non superiore a Euro 35.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000; tale limite di € 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

G) Valore I.S.E.

- valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, **non superiore a Euro 34.310,00;**

H) Valore I.S.E.E. e incidenza del canone sul valore I.S.E.

- valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione economica equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica), calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

<i>Fascia</i>	<i>Valore I.S.E.E.</i>	<i>Valore I.S.E.</i>	<i>Incidenza canone/valore I.S.E.</i>
A		Fino a Euro 11.920,00	non inferiore al 14%
B	Non superiore a Euro 17.155,00	da Euro 11.920,01 a Euro 34.310,00	non inferiore al 24%

I requisiti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni.

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione e per la sola fascia B il valore I.S.E.E. della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

I requisiti precedenti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001.

I requisiti per l'accesso devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda. Nel caso di perdita di uno dei

requisiti in corso d'anno, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale E.R. n. 2430 del 28.12.2009 ed ai soli fini del Fondo per la locazione, non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione o in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

I requisiti di cui ai punti f), g) ed h) sono desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS: L'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS, valevole per questo Bando di Concorso, è quella calcolata con il reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF, contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Modello 730 o Modello Unico), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

2) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO TEORICO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo 2010, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. N. 130/2000;

<i>Fasci</i> <i>a</i>	<i>Riduzione dell'incidenza canone su I.S.E.</i>	<i>Contributo massimo</i>
A	al 14%	Euro 3.100,00
B	al 24%	Euro 2.325,00

Il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, ammesso per la valutazione del contributo non può essere superiore Euro 580,00. In caso superasse tale limite, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile come sopra indicato.

Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

3) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REALE

Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale determinerà la stessa percentuale di copertura delle fasce A e B e procederà a ridurre proporzionalmente tutti i contributi.

In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procede alla erogazione.

4) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Porretta Terme sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto in scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto anche in un altro Comune della Regione Emilia Romagna. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al

momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni. Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione anche in un altro Comune della Regione Emilia Romagna, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. sulla base dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto.

5) DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione;
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso in cui l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche l'intestatario del contratto.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6) CERTIFICAZIONE E CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.5.2001.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche il Comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n.109/98 come modificato dal D. Lgs.vo 130/2000, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e dal vigente Regolamento Comunale in materia. **Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.**

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2430 del 28.12.2009 , allegato A), nel caso di assenza di redditi IRPEF e IRAP (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi IRPEF e IRAP inferiori al canone annuo oppure di redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo fino al 30%, il Comune, prima dell'erogazione del contributo può:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF e IRAP).

7) ALTRE DISPOSIZIONI

I contributi verranno concessi sulla base delle risorse effettivamente disponibili rispettando il criterio di proporzionalità previsto dalle disposizioni regionali, con suddivisione del contributo teorico nella quota teorica regionale pari all'85% e la quota teorica comunale non inferiore al 15%. Entro il 8.9.2010 il Comune di Porretta Terme invierà al Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna per via informatica i dati necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico comunale e regionale da utilizzare per il riparto dei fondi..

Nel caso di domande eccedenti la disponibilità e di conseguente riduzione dei finanziamenti per la quota regionale, anche la quota reale comunale sarà ridotta fino ad un importo anche inferiore al 15% rispetto alla quota reale trasferita, fatte salve eventuali maggiori coperture finanziarie stabilite dall'Amministrazione Comunale con proprie deliberazioni in merito. La Giunta Municipale di Porretta Terme con deliberazione n. 40 del 12.4.2010, in seguito ad intesa con le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini, ha stabilito che, dopo che la Regione Emilia Romagna avrà provveduto al riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, verrà effettuata identica copertura delle fasce A e B e tutti i contributi verranno proporzionalmente ridotti.

I contributi verranno erogati in una unica soluzione e solo a seguito dei controlli effettuati in base al punto 6 del presente bando.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo effettivo calcolato sulla base delle risorse disponibili e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. Il provvedimento di concessione o esclusione del contributo si intende definitivo. Contro di esso saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e amministrativi.

Il Comune di Porretta Terme non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, nè per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Dalla Residenza Municipale, addì 19 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Virgilio Neri